



Comune di Domus De Maria

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL

CONSIGLIO COMUNALE

ATTO N° 4 DEL 29/02/2024

OGGETTO:	APPROVAZIONE ALIQUOTE (E DETRAZIONE D'IMPOSTA) NUOVA IMU ANNO 2024
-----------------	--

L'anno **duemilaventiquattro** addì **ventinove** del mese di **Febbraio** con inizio alle ore **18:30**, in Domus de Maria nella sala delle adunanze della casa comunale, si è riunita il Consiglio Comunale con la presenza dei Signori:

NOME E COGNOME	QUALIFICA	PRESENTE	ASSENTE
SPADA MARIA CONCETTA	Sindaco	X	
MONNI DAVIDE	Consigliere	X	
LEORI MARIA CARLA	Consigliere	X	
FADDA RAFFAELA	Consigliere	X	
SERRA ROBERTO	Consigliere	X	
ANNIS ALESSANDRO	Consigliere		X giustificato
MELIS CORRADO	Consigliere	X	
FRAU LUIGI	Consigliere	X	
CARA SALVATORE	Consigliere	X	
CASU SALVATORE ANTONIO	Consigliere	X	
LOI ROBERTA	Consigliere		X
PIDDIU LIVIA	Consigliere		X giustificato
FRAU ROBERTO	Consigliere	X	

Presenti: 10 Assenti: 3

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del D. Lgs. n. 267/2000) **Il Segretario Comunale Dott. Matteo Muntoni.**

Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza **La Sindaca Maria Concetta Spada**, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione avente per oggetto:

APPROVAZIONE ALIQUOTE (E DETRAZIONE D'IMPOSTA) NUOVA IMU ANNO 2024

Il Sindaco illustra la proposta.

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, che all'articolo 1, per quanto di specifico interesse, dispone:

- al comma 748 che "... L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento ...";
- al comma 749 che "... Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ..."
- al comma 750, che "... L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento ...";
- al comma 751, che "...A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU ...";

- al comma 752, che "... L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento ...";
- al comma 753, che "... Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento ...";
- al comma 754, che "... Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento...";

Visto altresì l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019 a mente del quale "... E' riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni ...";

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui all'art. 1, comma 756 e comma 757, della Legge n. 160/2019;

Dato atto, in merito, che con la Risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, il MEF ha inteso precisare che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e che dallo stesso anno d'imposta decorre altresì l'obbligo di compilazione del previsto prospetto che formerà parte integrante dell'atto deliberativo;

Richiamato, il dm 07/07/2023 con il quale sono state individuate le fattispecie in materia di imposta municipale propria in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'art. 1 della L. 160/2019.

Rilevato che un emendamento al decreto proroghe (dl 132/2023) prevede il rinvio al 2025 dell'obbligo di definire il prospetto delle aliquote IMU ai sensi del dm 07/07/2023 e pertanto è possibile approvare le aliquote per il 2024 secondo i criteri già adottati nel 2020 e confermati nel 2021, nel 2022 e nel 2023;

Visto il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria;

Richiamata la Delibera C.C. n. 5 del 19/01/2023 con la quale sono state approvate per l'anno 2023, le aliquote e le detrazioni da applicare ai fini IMU;

Dato atto della volontà di mantenere l'invarianza della pressione tributaria;

Visti, quindi:

- a) l'articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- b) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione "le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali";
- c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Visti inoltre:

- l'articolo unico del D.M. Ministero dell'Interno 22 dicembre 2023 (pubblicato in G.U. 30 dicembre 2023, n. 303) che differisce al 15 marzo 2024 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2024/2026 degli enti locali, autorizzando contestualmente l'esercizio provvisorio sino a quella data;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze Prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014 che fornisce le indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il

Portale del federalismo fiscale www.portalefederalismofiscale.gov.it delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 22/05/2023 e successive modificazioni e integrazioni;

Dato atto che la citata proposta di deliberazione è pervenuta munita dei pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con la seguente votazione espressa con voto palese per alzata di mano:

Favorevoli : 10	Contrari: 0	Astenuti: 0
-----------------	-------------	-------------

DELIBERA

1. di **approvare**, per l'anno di imposta 2024, le seguenti **aliquote e detrazioni** per l'applicazione dell'IMU, coincidenti con quelle approvate e in vigore nel 2023:

Aliquota/Detrazione	Misura (per mille)
Aliquota ridotta abitazione principale e relative pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9)	5,9
Aliquota ridotta unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti	9,5
Aliquota per unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che la utilizza come abitazione principale	9,5
Aliquota ordinaria (esclusi i casi riportati)	8,6
Aliquota per abitazioni a disposizione	9,5
Aliquota per unità immobiliari ad uso produttivo del gruppo catastale D	9,5
Terreni agricoli	Esenti (Comune Montano) Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 Giugno 1993)

Aree fabbricabili	9,5
Abitazioni tenute a disposizione	9,5
Altri immobili	9,5
Fabbricati rurali	0,0
Immobili Beni Merce	0,0
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

2. di non avvalersi, per l'anno 2024, della facoltà di cui all'art. 1, c. 755, L. n. 160/2019 di aumentare l'aliquota IMU fino ad un massimo dello 0,8 per mille, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dell'art. 1, cc. 10-26, legge 28 dicembre 2015, n. 208;
3. di stimare in € 950.000,00 il gettito complessivo della nuova IMU per l'anno 2024, derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate, al netto delle trattenute a titolo di quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale;
4. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio e comunque entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento ai sensi dell'art. 13, c. 15, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201;
5. Di riservarsi la facoltà di predisporre ulteriori integrazioni e/o modificazioni al presente atto nel momento in cui verrà emanato il Decreto ministeriale di cui all'art. 1, comma 156 della Legge n. 160/2019, citato in premessa;

Successivamente stante l'urgenza,

Con la seguente votazione separata espressa con voto palese per alzata di mano:

Favorevoli : 10	Contrari: 0	Astenuti: 0
-----------------	-------------	-------------

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Letto e approvato il presente verbale viene sottoscritto digitalmente:

La Sindaca
Maria Concetta Spada

Il Segretario Comunale
Dott. Matteo Muntoni

Il presente documento, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005. Il documento originale (file .p7m lo trovate allegato alla pubblicazione).